SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2247)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(BODRATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 1983

Ristrutturazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, istituito con la legge 13 giugno 1935, n. 1453, ha compiti promozionali nei settori della fabbricazione della cellulosa e della produzione e vendita della carta. Compiti e relativi mezzi finanziari sono stati precisati col regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 2726, con le leggi 13 giugno 1940, n. 868, e 28 marzo 1956, n. 168, mentre lo statuto dell'Ente è stato approvato con regio decreto 26 settembre 1935, n. 1932, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1953, n. 423. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

Nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Ente sono stati previsti interventi specifici per provvidenze a favore dell'editoria, con varie leggi succedutesi nel tempo, a valere sui contributi previsti dalla legge 28 marzo 1956, n. 168. Tali provvidenze sono state disciplinate conclusivamente da ultimo dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, il cui articolo 39 definisce compiutamente l'attività dell'Ente stesso a tale riguardo.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500) — 2-3-4

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 2 giugno 1979) sono state determinate le funzioni residue dell'Ente per effetto dell'avvenuto trasferimento di funzioni alle regioni, a norma dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I compiti dell'Ente risultanti dal corpo normativo che lo riguarda sono i seguenti:

a) sviluppo della fabbricazione della cellulosa in Italia, in quanto processo industriale;

b) incentivazione della produzione e dell'impiego di materie prime nazionali per la cellulosa diverse da quelle agricole;

c) disciplina della produzione e della distribuzione della cellulosa e della carta, prodotte in territorio nazionale o importate, con particolare riguardo alla carta per giornali quotidiani o periodici;

d) rilevazioni statistiche, con il concorso obbligatorio delle aziende, per la conoscenza permanente della situazione dell'industria della cellulosa e della carta;

e) provvidenze a favore dell'editoria;

f) interventi sul mercato della carta, compreso l'approvvigionamento all'estero;

g) attività di ricerca e di sperimentazione d'interesse nazionale.

Sono state trasferite alle regioni, invece, le funzioni attinenti alla produzione agricola delle materie prime nazionali per la cellulosa o a materie connesse, quali il premio di coltivazione, gli interventi per la difesa fito-sanitaria e gli interventi sul prezzo del materiale vivaistico.

Nel quadro della propria attività istituzionale e nei limiti della produzione di beni e servizi, a parte l'esercizio diretto delle funzioni più strettamente istituzionali di ordine amministrativo, l'Ente fin dal 1951 ha provveduto a svolgere le attività agricolo-forestali e quelle di rifornimento e di distribuzione della carta per il tramite della « Società agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carta - Società per azioni » e della « SIVA srl », di cui detiene la partecipazione maggioritaria e con le quali aveva stipulato apposite convenzioni.

La prima società, in particolare, assicura la produzione vivaistica delle specie legnose necessarie alle industrie mediante la realizzazione delle piantagioni, le cure necessarie alla difesa fito-sanitaria, la protezione dalle avversità, l'utilizzazione del legname. Essa impiega in tali attività terreni sia propri che dell'Ente o di privati in affitto.

L'Ente acquista la produzione della società per cederla, a condizioni di favore, agli operatori interessati, rimborsandola altresì del costo degli altri interventi.

Alla seconda società è stato affidato il compito di acquisto della carta e della sua conservazione nei propri magazzini, al fine di tenerla disponibile per la distribuzione alle case editrici dei giornali con continuità e regolarità mercè l'adeguatezza delle scorte.

La Corte dei conti, in sede di controllo sull'attività dell'Ente, ha costantemente rilevato la non conformità alla legge di un tale assetto organizzativo, per il quale una parte delle funzioni dell'Ente venivano esercitate privatisticamente da società, sia pure a partecipazione maggioritaria dell'Ente stesso. Ciò nella considerazione che un ente pubblico, creato dalla legge con precise finalità di ordine pubblico perseguibili solamente con l'azione immediata e diretta dell'ente stesso, non possa trasferire l'attività necessaria alla realizzazione di tali fini ad altri soggetti, specie se privatistici, senza una espressa previsione di legge.

Analoghi rilievi ha formulato il Ministero del tesoro a seguito di verifiche dell'Ispettorato generale di finanza operate negli anni 1963 e 1973.

Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale — CIPI — frattanto, aveva approvato con deliberazione del 21 dicembre 1978 il programma finalizzato per l'industria della pasta per carta e della carta, nel cui punto 6 era previsto testualmente: « Per la realizzazione dei compiti affidatigli di promozione e di supporto del settore cartario, l'ENCC va dotato, attraverso i necessari interventi legislativi, di strutture tecniche ed amministrative qualificate, quali non possono essere of-

ferte dal suo attuale inquadramento normativo nel settore del parastato ».

Si supponeva in tal guisa la sostanziale natura di ente pubblico economico dell'Ente, da porre perciò fuori della disciplina della legge 20 marzo 1975, n. 70, ritenuta preclusiva di partecipazioni societarie, e da avviare così al legittimo esercizio di attività imprenditoriali nelle forme a queste proprie.

È sopravvenuta nel frattempo la legge 5 agosto 1981, n. 416, con nuove provvidenze a favore dell'editoria portanti un onere di spesa a carico dell'Ente largamente eccedente la copertura prevista; di talchè è stata negata l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio 1982 recante un disavanzo di competenza di 39 miliardi di lire.

Si palesa, quindi, la necessità di provvedere alla ristrutturazione dell'Ente in forme più adeguate agli attuali compiti, mediante il suo sganciamento dal settore parastatale.

L'articolo 1 sanziona appunto la natura di ente pubblico economico dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, confermandone la personalità giuridica di diritto pubblico.

L'articolo 2 ridefinisce i compiti istituzionali dell'Ente sulla base delle attività già direttamente o indirettamente esercitate, ribadendone gli aspetti propri dell'attività economica e produttiva, con salvezza dei compiti attribuitigli da altre leggi.

L'articolo 3 prevede la possibilità che l'ENCC stabilisca, per la realizzazione dei propri fini, collegamenti di tipo contrattuale e convenzionale con le regioni e ogni altro ente ed organismo pubblico o privato interessato all'ambito di attività dell'Ente stesso.

L'articolo 4 individua gli organi dell'Ente nel presidente, nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale.

L'articolo 5 fissa la procedura per la nomina del presidente dell'Ente.

L'articolo 6 determina la composizione del consiglio di amministrazione, nonchè la competenza per la nomina dei consiglieri.

L'articolo 7 fissa la composizione e la durata del collegio sindacale, la cui nomina è attribuita alla competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'articolo 8 prevede il controllo della Corte dei conti nelle forme previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

L'articolo 9 determina i poteri del presidente, mentre l'articolo 10 attribuisce tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al consiglio di amministrazione oltre a specificarne alcune attribuzioni di particolare rilevanza.

L'articolo 11 definisce l'ambito dei poteri dei sindaci mediante rinvio a quanto previsto dal codice civile per i sindaci delle società per azioni.

L'articolo 12 determina i modi per la fissazione degli emolumenti dovuti alle persone chiamate a costituire gli organi dell'Ente.

L'articolo 13 stabilisce che l'approvazione dello statuto, deliberato dal consiglio di amministrazione, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica.

L'articolo 14 riconduce al contratto di lavoro privato la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Ente, in coerenza con la sua natura di ente pubblico economico.

L'articolo 15 prevede la possibilità di nomina di un commissario straordinario da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di gravi irregolarità o di gravi difficoltà di funzionamento; viene ribadita l'eccezionalità della gestione commissariale, dovendo gli organi dell'Ente essere ricostituiti entro un semestre dallo scioglimento.

L'articolo 16 determina i mezzi finanziari dell'Ente, che individua in contributi sul valore della carta immessa al consumo e della cellulosa. L'articolo 16, inoltre, prevede che, in caso di ritardato pagamento, è dovuto, oltre al contributo, un interesse correlato alla misura dei tassi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento maggiorati di due pun-

ti; è prevista altresì l'applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari nel minimo alla metà e nel massimo al doppio del contributo dovuto. Per i contributi dovuti alla data di entrata in vigore della legge, se versati con gli interessi legali entro sei mesi dalla data predetta, non si applicano gli interessi correnti e la sanzione amministrativa.

L'articolo 17 fissa al 31 dicembre di ogni anno la durata di ogni esercizio, nonchè il termine di quattro mesi per l'approvazione del bilancio, comprendente la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'articolo 18 dispone che, sino a quando l'Ente erogherà le provvidenze per l'editoria previste dall'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, il 40 per cento del gettito dei contributi dovuti ai sensi dell'articolo 16 è destinato alle provvidenze medesime.

L'articolo 19 prevede, nell'ambito delle disposizioni finali e transitorie, lo scioglimento e la messa in liquidazione delle società controllate dall'ENCC oltre che agevolazioni fiscali per gli atti a tali fini compiuti. La nomina del commissario straordinario è stata effettuata con decreto in data 6 aprile 1983.

L'articolo 20 prevede la conservazione del posto di lavoro in favore dei dipendenti delle società poste in liquidazione, con il mantenimento, ai soli fini degli aumenti periodici, dell'anzianità di servizio maturata nelle società di provenienza.

L'articolo 21 dispone che, ai fini dell'erogazione delle provvidenze per l'editoria, il contributo straordinario dello Stato corrisposto all'Ente può essere utilizzato indipendentemente dall'anno di riferimento.

L'articolo 22 dispone l'aumento del contributo straordinario dello Stato, di cui all'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, di lire 50 miliardi per l'anno 1983 e prevede la copertura del relativo onere a carico del Fondo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

NATURA E SCOPI DELL'ENTE

Art. 1.

(Natura dell'Ente)

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, costituito con legge 13 giugno 1935, n. 1453, è trasformato in ente pubblico economico.

Esso ha sede in Roma ed è retto da uno statuto deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato in conformità alle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2.

(Compiti dell'Ente)

L'Ente, nell'ambito delle indicazioni programmatiche e degli indirizzi operativi fissati dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale e tenendo anche conto degli indirizzi generali dettati in materia di forestazione dal Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare, ha il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nel campo della produzione, dell'approvvigionamento e dell'utilizzazione delle materie prime fibrose per l'industria cartaria, curando in particolare:

a) lo studio, la ricerca e la sperimentazione di interesse nazionale nel settore agricolo-forestale volti alla selezione e alla produzione di specie di massima produttività in materiale fibroso;

b) l'assistenza tecnica e scientifica agli operatori interessati allo sviluppo di attività di forestazione produttiva;

c) la costituzione di vivai specializzati per la produzione delle specie selezionate;

d) l'attività di forestazione produttiva a scopo industriale e la commercializzazione di materia prima fibrosa di produzione sia nazionale che estera;

e) lo studio, la ricerca e la sperimentazione dei processi industriali di trasformazione delle materie prime fibrose in paste per l'industria cartaria nonchè studi e ricerche sulla fabbricazione ed utilizzazione della carta;

f) l'approvvigionamento e la commercializzazione delle paste per carta e della carta per quotidiani di produzione sia italiana che estera, garantendo, in quanto possibile, condizioni uniformi per tutte le imprese utilizzatrici;

g) le elaborazioni statistiche e le ricerche economiche relative ai settori di suo interesse;

h) i compiti affidatigli dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

L'Ente svolge altresì i compiti affidatigli da altre norme di legge.

L'Ente comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i programmi di studio, ricerca e sperimentazione e di attività nel settore della forestazione produttiva o comunque relativi al settore agricolo-forestale, nonchè periodicamente tutti i dati e gli elementi necessari per l'esercizio da parte del Ministero della funzione di indirizzo e coordinamento relativa ai predetti settori.

Art. 3.

(*Attività dell'Ente*)

Per l'espletamento dei compiti indicati al precedente articolo 2 l'Ente può:

a) stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali;

b) affidare, sulla base di appositi contratti, alla stazione sperimentale per la cellulosa e la carta, ad altri istituti di ricerca e sperimentazione o ad enti e società l'esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni relativi ai settori di suo interesse;

c) stipulare contratti con enti e imprese mettendo a loro disposizione competenze, tecnologie e mezzi strumentali.

CAPO II

ORDINAMENTO DELL'ENTE

Art. 4.

(*Organi dell'Ente*)

Sono organi dell'Ente:

1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il collegio sindacale.

Art. 5.

(*Presidente*)

Il presidente, scelto tra persone di indiscussa competenza nel settore, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla nomina si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Il presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta.

Art. 6.

(*Consiglio di amministrazione*)

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'Ente, dal vice presidente e da sei consiglieri, dei quali quattro anche estranei all'amministrazione e due funzionari, rispettivamente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il vice presidente e i consiglieri estranei sono scelti tra persone esperte nel ramo della forestazione produttiva, della produzione e della commercializzazione della cellulosa e delle paste utilizzate per la fabbricazione di prodotti cartari e sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto

con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Nelle deliberazioni del consiglio prevale, a parità di voti, quello del presidente.

Il vice presidente, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 7.

(*Collegio sindacale*)

Il collegio sindacale è composto da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato, che lo presiede, e da due funzionari rispettivamente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I componenti del collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Con lo stesso decreto sono nominati anche due componenti supplenti, di cui uno funzionario della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 8.

(*Assistenza di un magistrato della Corte dei conti*)

Alle sedute del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale assiste un magistrato della Corte dei conti per l'esercizio del controllo ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 9.

(*Poteri del presidente*)

Il presidente:

1) ha la rappresentanza dell'Ente;

2) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

3) compie gli atti di amministrazione che il consiglio gli delega;

4) adotta i provvedimenti di natura urgente con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva alla loro adozione.

Art. 10.

(*Poteri del consiglio di amministrazione*)

Il consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria e:

1) delibera lo statuto e le sue modificazioni;

2) delibera il bilancio ed il conto economico e ne promuove le approvazioni;

3) delibera su ogni altra questione ad esso sottoposta dal presidente;

4) può delegare al presidente il compimento di parte degli atti di amministrazione di sua competenza;

5) nomina e revoca il direttore generale;

6) delibera sui regolamenti organici e del personale, sull'ordinamento dei servizi e sul regolamento di amministrazione e contabilità.

Le delibere concernenti il bilancio di esercizio e i regolamenti sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che vi provvede sentito il Ministro del tesoro.

Le delibere di cui al comma precedente, qualora riguardino il settore della forestazione produttiva, o comunque il settore agricolo-forestale, sono approvate di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

(*Poteri del collegio sindacale*)

I componenti del collegio sindacale esercitano le funzioni previste dal codice civile per i sindaci delle società per azioni in quanto compatibili con l'ordinamento dell'Ente.

Art. 12.

(*Compensi*)

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinati gli emolumenti da corrispondersi al presidente, al vice presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del collegio sindacale.

Art. 13.

(*Statuto*)

Lo statuto e le sue modificazioni sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Lo statuto determina gli atti che, in aggiunta a quelli espressamente indicati nella presente legge, debbono essere trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la preventiva approvazione da parte del Ministro e, ove riguardanti il settore della forestazione produttiva, o comunque il settore agricolo-forestale, anche al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il necessario concerto.

Art. 14.

(*Rapporti con i dipendenti*)

I rapporti fra l'Ente ed i propri dipendenti sono regolati da contratti di impiego privato.

Art. 15.

(*Scioglimento degli organi ordinari*)

In caso di gravi irregolarità o di gravi difficoltà di funzionamento, gli organi di gestione dell'Ente possono essere sciolti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

In tal caso i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione sono attribui-

ti ad un commissario straordinario, assistito eventualmente da subcommissari.

Entro sei mesi dall'inizio delle funzioni commissariali gli organi sciolti devono essere ricostituiti.

Il termine può essere prorogato di altri sei mesi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Durante la gestione commissariale rimane in carica il collegio sindacale.

CAPO III

ENTRATE E BILANCIO DELL'ENTE

Art. 16.

(*Entrate*)

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Ente sono costituiti:

a) da entrate derivanti da attività istituzionali;

b) dal contributo previsto alla lettera *b*) di cui all'articolo 1 della legge 13 giugno 1940, n. 868, nella misura del 3 per cento sul valore della carta e dei cartoni di ogni tipo (esclusa la carta per giornali quotidiani e la carta e i cartoni occorrenti per le amministrazioni dello Stato) immessi al consumo e destinati al mercato nazionale;

c) dal contributo previsto dal terzo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, nella misura di lire una per ogni chilogrammo di cellulosa importata o prodotta e destinata ad impieghi diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali;

d) dal contributo straordinario a carico dello Stato, previsto dall'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Agli effetti della disposizione di cui alla lettera *b*) del precedente comma si intende immesso al consumo il prodotto nazionale al momento in cui esce dalla cartiera e il prodotto importato al momento in cui è avvenuto lo sdoganamento.

Gli uffici doganali sono tenuti a segnalare mensilmente all'Ente tutte le importazioni di carta e di cartone di ogni tipo.

Le cartiere nazionali o i loro consorzi e gli importatori debbono esercitare nei confronti dei compratori la rivalsa per l'intero importo dei contributi di cui al primo comma, lettera *b*).

L'ammontare del contributo deve essere comunicato e versato all'Ente trimestralmente entro e non oltre il quinto giorno del secondo mese successivo al trimestre in cui è avvenuta la vendita o l'importazione.

In caso di ritardato pagamento è dovuto, oltre al contributo, un interesse non inferiore alla misura degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento maggiorati di due punti, da determinarsi annualmente con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Si applica altresì una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma non inferiore alla metà e non superiore al doppio del contributo dovuto.

La riscossione dei contributi non pagati nei termini previsti e dei relativi interessi è effettuata a mezzo degli esattori comunali con le norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette.

Le modalità per l'applicazione e la riscossione dei contributi, nonchè quelle per il loro rimborso relativamente ai prodotti successivamente esportati, sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per l'irrogazione della sanzione amministrativa si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è irrogata dal prefetto della provincia in cui l'azienda debitrice ha la sua sede legale. L'importo delle sanzioni è devoluto al bilancio dell'Ente.

Per i contributi dovuti fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge non si applicano gli interessi e la sanzione amministrativa previsti dai commi precedenti, qualora ne sia effettuato il pagamento, con gli interessi nella misura legale del 5 per cento, entro sei mesi dalla stessa data.

Art. 17.

(*Bilancio*)

Il bilancio annuale dell'Ente deve comprendere la situazione patrimoniale e il conto profitti e perdite.

Il bilancio è chiuso al 31 dicembre.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere trasmesso per l'approvazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, insieme con le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Il bilancio è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, e, nei casi previsti dall'articolo 10, ultimo comma, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 18.

(*Ripartizione del gettito dei contributi ordinari*)

Fino a quando l'Ente sarà tenuto ad esercitare i compiti attribuitigli dall'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, il 40 per cento del gettito delle entrate di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 16 è destinato alla erogazione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 22, 24, 25, 26 e 27 della stessa legge 5 agosto 1981, n. 416.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19.

(*Scioglimento e liquidazione delle società controllate*)

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente promuove lo scioglimento delle società controllate e la nomina dei relativi liquidatori sulla base delle proposte formulate dal commissario straordinario, nominato con decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e approvate dal Ministro medesimo.

Tutte le operazioni di liquidazione devono essere portate a termine entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli atti compiuti per lo scioglimento e la liquidazione delle società controllate dall'Ente sono soggetti alle imposte fisse di registro e ipotecaria ed esenti da ogni altro tributo. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle imposte dirette.

Il patrimonio netto eventualmente risultante a conclusione della liquidazione è devoluto all'Ente.

Art. 20.

(*Disposizioni in materia di personale*)

L'Ente assumerà il personale già dipendente dalle società poste in liquidazione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alla data del 31 marzo 1983.

Al personale assunto in base a quanto disposto dal precedente comma sarà conservata, ai soli fini degli aumenti periodici, l'anzianità di servizio già maturata nelle società di provenienza.

Il personale di ruolo dell'Ente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ha facoltà di chiedere, entro tre mesi dalla suddetta data, il trasferimento ad altro ente di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modifiche e integrazioni, con le procedure previste dall'articolo 7 della legge stessa, subordinatamente all'esistenza delle necessarie vacanze nell'ente di destinazione.

Fino al 31 dicembre 1988 è fatto divieto all'Ente, salvo quanto previsto nel primo comma del presente articolo, di procedere ad assunzioni di personale, anche temporanee e a qualsiasi titolo, comprese quelle relative a vacanze organiche o comunque già programmate.

Art. 21.

(*Contributi e integrazioni in favore delle imprese editrici*)

Per la corresponsione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 22, 24,

25, 26 e 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, per gli anni 1981, 1982 e successivi, i fondi del bilancio dell'Ente e il contributo straordinario dello Stato di cui all'articolo 39 della stessa legge possono essere utilizzati indipendentemente dall'anno di riferimento.

Art. 22.

(*Aumento del contributo straordinario dello Stato*)

Il contributo straordinario dello Stato previsto dall'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ulteriormente elevato per l'anno 1983 di lire 50 miliardi.

All'onere di cui al precedente comma si provvede, quanto a lire 20 miliardi, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 7545 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1983, intendendosi ridotte dello stesso importo le somme da iscrivere nel bilancio del predetto Ministero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902; quanto a lire 10 miliardi, mediante riduzione di pari importo del capitolo 7543 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1983; quanto a lire 15 miliardi, mediante riduzione di pari importo del capitolo 7709 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1983 e, quanto a lire 5 miliardi, mediante riduzione di pari importo del capitolo 7713 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1983.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.